

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1261

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIBERTONI e OTTAVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1993

Riordinamento delle competenze regionali e statali
in materia agricola

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale struttura centralizzata del Ministero dell'agricoltura, abolita con il referendum del 18-19 aprile, avrebbe dovuto gestire la realtà agricola, legata al territorio ed alla tipicità dello stesso, delle sue tradizioni di conservazione ed utilizzo agricolo, nonché la necessaria finalità all'alimentazione.

La storia degli ultimi anni in agricoltura, le evoluzioni recenti della politica comunitaria, l'evoluzione professionale oltre che culturale e sociale delle classi agricole, la disponibilità di mezzi tecnici evoluti, una esasperata competitività internazionale agricola, hanno opportunamente suggerito ad alcune regioni di chiedere e di ottenere reale autonomia nel comparto specifico.

A questa premessa va aggiunta l'analisi impietosa sulla struttura gerarchica ed operativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, oltre che vecchia e sovradimensionata nei comparti non più strategici, appare scarsamente efficiente nelle strutture oggi strategiche.

Questa analisi parte dai risultati ed evidenza come un Ministero, con ben 1.600 impiegati nella sola struttura centrale, su 11.000 circa, tra cui si devono correttamente segnalare i 7.000 addetti al Corpo forestale, non abbia saputo esprimere una precisa posizione in un settore che richiede una gestione strategica ed operativa efficiente, accentuando con ciò il degrado della nostra organizzazione agricola che, al di là di tutti i tentativi, dimostra nella azione degli agricoltori efficienza in molte zone.

Non si può sottacere che la reale portata dello sbandierato trasferimento delle competenze alle regioni, ben lungi dall'essere legato a concretezza, ha determinato come unico risultato, per motivazioni squisitamente partitocratiche, confusione nei ruoli so-

prattutto quanto al reale trasferimento delle competenze che, di fatto, sono rimaste in parte ai deleganti ed in parte ai delegati.

Questo ha solo moltiplicato, oltre che gli addetti, anche le competenze e soprattutto il costo delle diverse strutture.

Come noto anche ai non esperti, le politiche agricole comunitarie e mondiali, anziché svilupparsi in un progetto globale, spesso tendono a privilegiare e a segmentarsi per i diversi comparti. Si definisce infatti la politica dei cereali, delle oleaginose, delle colture mediterranee, eccetera.

Nè deve trarre in inganno, la convinzione che la difesa delle politiche agricole mediterranee copre tutta la realtà agricola italiana che, proprio per la sua configurazione geografica e climatologica, abbraccia colture di tipicità centro-europea e produzioni di tipicità centro-mediterranee e quindi non può essere rappresentata o accontentarsi della sola collocazione mediterranea.

Tale diversificazione esclusivamente di ordine climatico, di tipicità di tradizione agricola, comporta un approccio diversificato al rapporto sia con i partners europei che con il mercato mondiale.

Si è convinti che tale approccio sia meglio finalizzato se coordinato da un Ministero che deve rifarsi a precise indicazioni e deleghe regionali e quindi del territorio e che, per conseguenza, la gestione delle trattative comunitarie ed internazionali dev'essere resa sovrapponibile ai singoli comparti con maggiore efficienza ed efficacia per l'intero settore.

È strategico quindi che, per ridare credibilità anche politica alla nostra agricoltura, la gestione di un mercato aperto e competitivo come quello agricolo sia affidata per aree omogenee alle regioni, al fine di vedere attorno al tavolo decisionale persone competenti sulla stessa materia.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il progetto di legge infatti intende tradurre in norme tale evoluzione, al fine di ridurre al minimo nella prima fase i disagi ed in un secondo momento valorizzare, sia nelle componenti di rappresentatività che di professionalità operativa, le varie realtà produttive legate nei fatti più alla configurazione regionale che alla realtà agricola nazionale.

Ciò vedrebbe capovolto lo spirito delle deleghe che anziché essere trasmesse dallo Stato alle regioni, vedrebbero protagoniste le regioni nella definizione delle deleghe allo Stato.

Il disegno di legge

Fondamentale risulta la costituzione di un nuovo Ministero per l'importanza e la centralità economica che l'agricoltura e l'alimentazione rivestono nella gestione di un paese.

La trasmissione delle deleghe e delle competenze alle regioni, deve essere sempre definita in tempi chiari e ultimativi.

Le regioni ed il nuovo Ministero dovranno entro sessanta giorni, stabilire sulla base della produzione lorda unitaria per gruppi di produzione agricola, definiti in modo sintetico ma rappresentativo, a quali regioni spetti il diritto di voto e la definizione dei limiti di delega, per gruppo di produzione, al Ministero.

Tale opzione dovrà essere espressa dalle tre regioni che per ordine di importanza rappresentano ogni singolo settore definito.

A tal fine è istituito il «Comitato interregionale per l'agricoltura».

Le strutture, quali enti, istituti, casse unioni, agenzie che oggi dipendono dal

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono trasferiti, sia per competenza che per dotazione finanziaria, alle regioni sulla base delle competenze territoriali e di specificità come sopra descritte.

Commissioni, comitati, organismi operanti nel settore, sono soppressi e, compatibilmente con le evidenziate priorità regionali, sostituiti da gruppi di lavoro regionale con il vincolo della integrazione tra le regioni mediante trasmissione di atti e deleghe.

Il personale oggi impiegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste verrà assorbito in base alle competenze dalle diverse regioni o da altre strutture centrali. Non è prevista posizione transitoria o ad esaurimento.

Presso il Ministero è ricostituito il Consiglio superiore dell'agricoltura con compiti di collegamento tra le diverse realtà regionali.

Il nuovo Ministero dovrà essere dotato di uffici limitati alle funzioni assegnate ed avere una sezione operativa presso la sede della Comunità europea.

Le funzioni di controllo e di regolazione delle produzioni di sementi e mezzi tecnici, sottoposte attualmente alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono delegate ad enti che per specificità, tradizione e competenza ne possano curare la finalizzazione operativa.

Le competenze dell'AIMA e di conseguenza il rapporto giuridico ed istituzionale tra la CEE ed il territorio devono essere trasferiti completamente alle regioni che si assumono anche l'onere dell'applicazione dei regolamenti comuni, rispondendone come territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso.

Art. 2.

1. È istituito un *organismo di coordinamento* tra Stato e regioni denominato Ministero interregionale dello sviluppo agricolo.

2. Il Ministero interregionale dello sviluppo agricolo, di seguito denominato «Ministero», opera nel settore della produzione agricola e agro-industriale.

Art. 3.

1. Il Ministero, nel settore di cui all'articolo 2, comma 2, svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le azioni necessarie per la partecipazione dell'Italia alla determinazione delle politiche comunitarie, agendo su delega delle regioni e tenendo informate le regioni stesse in ordine alle decisioni adottate;

b) partecipa, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, alle relazioni internazionali e alla predisposizione di accordi internazionali che interessano più regioni;

c) cura la redazione di un piano agricolo nazionale, sulla base dei piani agricoli regionali e in armonia con i loro contenuti;

d) raccoglie e diffonde informazioni e dati statistici regionali, nazionali e internazionali.

Art. 4.

1. Il Ministero, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato interregionale agricoltura di cui all'articolo 6, delega ad enti già esistenti, sulla base della loro esperienza ed efficienza operativa, le attività di amministrazione e controllo relative alle sementi e varietà vegetali e alla materia zoonosanitaria e fitosanitaria, già di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

1. Sono trasferite alle regioni tutte le competenze già appartenenti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed in particolare:

a) la definizione ed esecuzione di una politica agricola regionale compatibile con le politiche comunitarie;

b) gli interventi diretti sul mercato agricolo e alimentare, e quelli relativi alla pesca nelle acque interne;

c) la regolazione e il controllo delle qualità e quantità della produzione agricola;

d) gli interventi per l'applicazione delle politiche comunitarie, e i relativi controlli, nonchè il contenzioso ad essi relativo, salvo diversa disposizione dei regolamenti comunitari;

e) la concessione di aiuti, premi e contributi alle aziende danneggiate da avversità e calamità naturali, sia in applicazione delle normative comunitarie che di leggi regionali;

f) azioni relative al credito agrario e al sostegno della cooperazione e dell'associazionismo, della struttura dell'indotto, della meccanizzazione, della bonifica ed irrigazione fondiaria, anche in ordine agli interventi di carattere nazionale, che saranno concordati dalle regioni o comunque decisi dai rappresentanti di esse a maggioranza relativa;

g) prevenzione degli incendi boschivi, fatte salve le competenze dello Stato in

ordine all'impiego del Corpo dei vigili del fuoco ed al servizio aereo di spegnimento degli incendi;

- h) regolazione e controllo della produzione del legno e dei prodotti forestali;
- i) liquidazione degli usi civici.

2. Sono trasferite alle regioni le dotazioni patrimoniali e le risorse finanziarie inerenti alle funzioni di cui al comma 1.

Art. 6.

1. È istituito presso il Ministero il Comitato interregionale agricoltura, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è un organismo operativo in ordine ai rapporti tra Stato e regioni.

2. Il Comitato è composto dal Ministro, che lo presiede, dai sottosegretari di Stato, dal responsabile per il settore agricolo della rappresentanza italiana presso la Comunità economica europea e dagli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti in materia di agricoltura, o da loro delegati permanenti.

Art. 7.

1. Il Comitato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la produzione lorda vendibile di ciascuna regione o provincia autonoma per ciascun comparto della produzione agricola, individuato sulla base della suddivisione comunitaria.

2. Il Ministero opera, in ordine alla politica agricola interna e comunitaria relativa ai comparti di cui al comma 1, uniformandosi ai pareri espressi dalle tre regioni che, in ciascun comparto produttivo, abbiano conseguito la produzione lorda vendibile più alta.

3. In caso di disaccordo tra le tre regioni di cui al comma 2, il parere previsto dal medesimo comma viene espresso a maggioranza semplice di esse; qualora le tre posizioni siano comunque diverse, prevale la posizione della regione che ha conseguito la produzione lorda vendibile più alta.

4. In ordine alle questioni di carattere generale, il parere delle regioni viene espresso sulla base di una votazione a maggioranza semplice dei rappresentanti delle regioni stesse.

Art. 8.

1. L'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari opera, nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma, ai sensi della legislazione vigente. Le strutture periferiche proprie dell'Ispettorato esistente, e le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla regione o provincia autonoma nel cui territorio si trovano. Le modalità del coordinamento informativo tra le diverse strutture regionali e gli organi dello Stato sono disciplinate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Corpo forestale dello Stato opera di concerto con le regioni e le province autonome. In caso di calamità naturali, e per la protezione dell'ambiente, il Corpo forestale dello Stato si conforma alle direttive emanate dal Ministro della protezione civile di concerto con il Ministro dell'interno, previa comunicazione ai presidenti delle giunte regionale e delle province autonome.

Art. 9.

1. L'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è soppressa.

2. Le regioni e le province autonome costituiscono propri organismi, che possono essere costituiti da società per azioni, il cui capitale appartenga alla regione o provincia autonoma per almeno il 60 per cento, che operano in funzione di regolatore dei mercati e per la applicazione delle politiche comunitarie in tale campo.

3. Agli organismi di cui al comma 2 sono attribuite le funzioni, le strutture e le risorse già proprie dell'AIMA.

Art. 10.

1. Il Ministro degli affari esteri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, di concerto con il Ministero ed ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che prevede la presenza, presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, di esperti in materia agricola designati dalle regioni e province autonome, secondo criteri idonei ad assicurare la partecipazione di tutte le regioni e province autonome a tali designazioni, e la valorizzazione delle specifiche competenze di volta in volta necessarie.

Art. 11.

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera *d*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti intesi a:

a) sopprimere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, enti, comitati e commissioni, trasferendo alle regioni e alle province autonome le strutture e le risorse finanziarie ad essi relative;

b) trasferire alle regioni e alle province autonome strutture e risorse già appartenenti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti nei rispettivi territori. In ordine alle strutture e risorse di enti che operano in ambito interregionale, il Ministero si uniforma al parere vincolante del Comitato;

c) riorganizzare il Consiglio superiore dell'agricoltura, in conformità al parere vincolante del Comitato, quale organismo di coordinamento in materia di ricerca e sperimentazione, che opera in collaborazione con i corrispondenti organismi regionali;

d) definire la nuova organizzazione degli uffici del Ministero, nel rispetto dei seguenti principi:

1) le funzioni operative devono coordinarsi in modo continuativo con gli organi delle regioni e province autonome;

2) deve essere prevista l'istituzione di un organismo permanente presso la Comunità economica europea;

3) l'organizzazione deve ispirarsi alla massima semplificazione ed efficienza.

Art. 12.

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), il Ministero provvede, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla ridefinizione degli uffici e delle piante organiche, e ad ogni altro adempimento previsto dal medesimo decreto.

2. Il personale già in servizio presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste è trasferito al Ministero nei limiti delle piante organiche di cui al comma 1. Il personale eccedente è:

a) trasferito alle regioni e province autonome, d'intesa con le stesse, e con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;

b) assoggettato ai provvedimenti di mobilità e messa in disponibilità previsti dal citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. È in ogni caso esclusa la definizione di posizioni particolari ad esaurimento per determinate unità o categorie di personale.

Art. 13.

1. La fase transitoria, nel corso della quale possono essere provvisoriamente conservate le strutture e le dotazioni finanziarie esistenti, ha una durata massima di nove mesi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti al trasferimento alle regioni e province autonome di risorse finanziarie, previsto dalla presente legge.